

DE BERTI ■ JACCHIA

De Berti Jacchia Franchini Forlani
studio legale

Gestione collettiva dei diritti d'autore. Il Decreto Fiscale 2018 segna un'altra tappa verso la fine del monopolio della SIAE

Roberto A. Jacchia

Sara Capruzzi

Con il Decreto Legge n. 148/2017 (Decreto Fiscale 2018)¹ il Governo italiano ha modificato l'articolo 180 della Legge sul diritto d'autore (LdA), che riservava in via esclusiva alla Società italiana autori ed editori (SIAE) le attività di intermediazione diretta o indiretta, e quelle di gestione del diritto d'autore².

La SIAE è una società di gestione e intermediazione collettiva di diritti d'autore, costituita tra gli associati³. Costoro sono gli autori e gli editori che detengono i diritti economici sulle loro opere e ne affidano la tutela alla SIAE, che raccoglie le somme spettanti agli associati e le ridistribuisce a ciascuno di essi.

L'entrata in vigore del Decreto Fiscale 2018 ha esteso l'accesso al mercato delle attività di gestione e di intermediazione dei diritti anche "... *agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35...*"⁴, determinando il superamento del monopolio legale della SIAE.

Il Decreto Legislativo n. 35/2017⁵ aveva recepito in Italia la cosiddetta Direttiva *Barnier* del 2014 relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi⁶ e che stabilisce i requisiti applicabili agli organismi di gestione collettiva, al fine di garantire *standard* elevati in materia di *governance*, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni, nonché i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso *online* di opere musicali.

La Commissione aveva, infatti, rilevato che le differenze tra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva, in particolare, per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei loro membri e dei titolari dei diritti, avevano in alcuni casi creato

¹ Decreto Legge del 16 ottobre 2017, n. 148, Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, GU Serie Generale n.242 del 16-10-2017. Il Decreto Legge è stato convertito in legge dalla Legge del 4 dicembre 2017, n. 172, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatrici, GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017.

² L'art. 180, comma 1, della Legge sul diritto d'autore (Legge del 22 aprile 1941, n. 633, G.U. 16/07/1941) stabiliva, prima della modifica, che "... *L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelata è riservata in via esclusiva alla Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.)...*".

³ Autori ed editori sono la sua "base associativa".

⁴ Si veda l'articolo 19 del Decreto Legge del 16 ottobre 2017, n. 148.

⁵ Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35, Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, GU Serie Generale n.72 del 27-03-2017.

⁶ Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno. GUUE L 84 del 20.03.2014.

difficoltà nell'esercizio dei diritti ed avevano comportato una gestione finanziaria carente dei proventi. Inoltre, i problemi nel funzionamento degli organismi di gestione collettiva comportavano inefficienze nello sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel mercato interno, a scapito dei membri, dei titolari e degli utenti. Per ovviare a ciò, nel 2005 la Commissione aveva pubblicato la Raccomandazione 2005/737/CE⁷, con cui stabiliva una serie di principi, tra i quali la possibilità per i titolari dei diritti di scegliere liberamente il loro organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari dei diritti e l'equa distribuzione delle *royalty*, ed altresì invitava gli organismi di gestione collettiva a fornire agli utenti informazioni adeguate sulle tariffe e il repertorio prima di avviare trattative. Tuttavia, il seguito dato alla Raccomandazione era stato disomogeneo.

A seguito della Raccomandazione della Commissione, nel 2014 il Parlamento Europeo e il Consiglio avevano adottato la Direttiva *Barnier*, volta a coordinare le normative nazionali in merito all'accesso alle attività di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Ai sensi della Direttiva, i servizi di gestione collettiva di diritti d'autore e dei diritti connessi devono consentire al titolare di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva cui affidare i suoi diritti, sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione, o di categorie di diritti legati ad altre forme di sfruttamento, quali la trasmissione radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata alla distribuzione *online*, a condizione che l'organismo di gestione collettiva che il titolare intenda scegliere già gestisca tali diritti o categorie di diritti. I titolari dei diritti sono altresì liberi di affidare la gestione dei propri diritti a entità di gestione indipendenti, che differiscono dagli organismi di gestione collettiva in quanto non sono detenute o controllate dai titolari dei diritti e possono essere organizzate con fini di lucro⁸.

Nonostante la Direttiva *Barnier* fosse stata trasposta nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n. 35/2017, di fatto questo aveva lasciato immutato l'articolo 180 della LdA, non rimuovendo il monopolio concesso alla SIAE. Infatti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 35/2017, “... *I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore...*”⁹. Anche l'Autorità Garante della

⁷ Raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 maggio 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali online autorizzati, GUUE L 276 del 21.10.2005.

⁸ Si veda l'articolo 3 della Direttiva 2014/26/UE. Ai sensi del considerando 15 della Direttiva 2014/26/UE, “... *nella misura in cui tali entità di gestione indipendenti svolgono le stesse attività degli organismi di gestione collettiva, esse dovrebbero essere tenute a fornire determinate informazioni ai titolari dei diritti che rappresentano, agli organismi di gestione collettiva, agli utilizzatori e al pubblico...*”.

⁹ Nostra sottolineatura.

Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva rilevato come la normativa nazionale non avesse realizzato la libertà di scelta prevista dalla Direttiva *Barnier*¹⁰, continuando a riservare alla sola SIAE l'attività di intermediazione dei diritti d'autore¹¹. Secondo l'AGCM, la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limitava la libertà d'iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. Il mantenimento del monopolio legale appariva, infatti, in contrasto con l'obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari dei diritti di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l'*incumbent* senza discriminazioni. Inoltre, l'AGCM aveva ritenuto che il regime di riserva delineato dall'articolo 180 della LdA escludeva la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi in altri Stati Membri per sfruttare le opportunità offerte dalla Direttiva *Barnier*.

Il Decreto Fiscale 2018 avrebbe pertanto "corretto" la normativa di trasposizione interna, rendendola conforme alla Direttiva *Barnier*. Tuttavia, esso non ha integralmente liberalizzato il mercato nazionale, in quanto le modifiche apportate alla LdA conferiscono la possibilità di operare in concorrenza con la SIAE, per le attività di intermediazione, unicamente agli organismi di gestione collettiva e non anche agli organismi (o entità) di gestione indipendente.

In ogni caso, la nuova disposizione ha rimosso l'esclusiva riservata alla SIAE per le attività di intermediazione. Nonostante la liberalizzazione ancora imperfetta, va ricordato il recente ingresso nel mercato italiano per l'esercizio dell'attività di intermediazione di *Soundreef*, società a scopo di lucro fondata nel 2011 e che nel 2016 ha ottenuto il riconoscimento, da parte dell'*Intellectual Property Office* del Regno Unito, come ente di gestione indipendente ai sensi della Direttiva *Barnier*, svolgendo attività di intermediazione a livello europeo. Nel gennaio 2018 *Soundreef* ha concluso un accordo con l'Associazione di Liberi Autori ed Editori (LEA), organismo di gestione collettiva italiano senza scopo di lucro, "aggirando" così il limite ancora previsto dalla normativa italiana¹².

¹⁰ Si veda l'articolo 5 della Direttiva 2014/26/UE.

¹¹ AGCM 01.06.2016, AS1281, Gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, disponibile al seguente [LINK](#).

¹² La conclusione di tale accordo non è stata apprezzata dalla SIAE, che ha accusato LEA di essere "telecomandata" da una società a scopo di lucro. Si veda il seguente [LINK](#). Già nel passato, inoltre, *Soundreef* aveva intrapreso azioni volte a contrastare il monopolio SIAE, acquisendo il diritto di gestire, per il mercato europeo, i diritti di autori italiani, quali Fedez, Gigi d'Alessio e Enrico Ruggieri.